



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Donazione: l'erede del donante può rinunciare all'impugnazione

Autore: Redazione | 09/10/2014



*Il legittimario del donante può rinunciare all'azione di restituzione.*

È legittima la dichiarazione dell'erede legittimario di **rinuncia all'azione di restituzione [1]** verso i terzi acquirenti dei beni donati; la rinuncia all'atto di opposizione alla donazione **[2]** rappresenta implicitamente una **rinuncia all'azione di restituzione** verso i terzi acquirenti dei beni donati.

Infine la dichiarazione di rinuncia all'azione di restituzione dei beni donati non è suscettibile di autonoma **trascrizione nei Registri immobiliari**, ma può essere annotata a margine della trascrizione della donazione in ordine alla quale sia formulata la dichiarazione di rinuncia.

Sono questi alcuni importanti principi, che fanno il punto della situazione in una materia assai complessa, espressi dal **Tribunale di Torino [3]**.

Per comprendere la questione esaminata dal Tribunale torinese, occorre considerare che il Codice civile **[4]** riserva ai "**legittimari**", e cioè a determinati stretti congiunti del donante (poi defunto), una quota rilevante del patrimonio già posseduto dal defunto stesso (la "**legittima**"), da calcolare sulla somma del valore dei beni dal medesimo lasciati alla sua morte e del valore dei beni che questi abbia donato in vita. Se il diritto alla "**legittima**" viene violato (ad esempio, mediante donazione o disposizione testamentaria a favore di un soggetto diverso dai legittimari), i legittimari possono rivolgersi al giudice sperando, verso il soggetto che ha beneficiato delle attribuzioni lesive della legittima, la cosiddetta "**azione di riduzione**" **[5]**: in caso di vittoria, le donazioni lesive della legittima vengono "**ridotte**" a beneficio dei legittimari che hanno promosso l'azione.

Qualora tuttavia il patrimonio del soggetto convenuto con l'azione di riduzione sia **incapiente** (e cioè non abbia le risorse sufficienti per soddisfare le pretese dei legittimari), questi possono rivolgersi ai soggetti che si trovino ad avere la **proprietà dei beni donati** per essere aventi causa (acquirenti o donatari) delle attribuzioni lesive della quota di legittima: verso questi aventi causa può dunque essere promossa la "**azione di restituzione**" **[6]**, con la quale i legittimari possono **recuperare** il valore che occorre per integrare la loro quota di legittima.

È, dunque, evidente che i beni oggetto di **donazione** sono di difficile **commerciabilità**. Per questo, sono stati introdotti nel Codice due importanti principi **[7]**:

1. in caso di **decorso di 20 anni da una donazione**, l'azione di restituzione non è più percorribile

2. in caso di **donazione**, coloro che sarebbero i legittimari del donante possono esperire sia un atto (detto "di **opposizione alla donazione**") con il quale impediscono al termine ventennale di decorrere sia, viceversa, un atto di **rinuncia a questo diritto di "opposizione"** (con l'effetto che, in tal caso, il ventennio decorre inesorabilmente).

È dunque controverso se questo atto di rinuncia all'atto di opposizione alla donazione comporti pure la rinuncia all'azione di restituzione; e, di conseguenza, se sia lecita una dichiarazione, oltre che di rinuncia all'atto di opposizione, anche di rinuncia all'azione di restituzione. Nel sancire l'**annotabilità** di questa rinuncia all'azione di restituzione nei Registri Immobiliari (a margine della trascrizione della donazione), il Tribunale di Torino compie due importanti passaggi:

1. è possibile al legittimario del donante **rinunciare**, durante la vita di questi, all'azione di restituzione (senza infrangere il divieto di rinuncia all'azione di riduzione);

2. e, ancor prima, è possibile intendere la rinuncia all'atto di opposizione alla donazione anche come rinuncia all'**azione di restituzione**.

## Note

**[1]** Art. 563 cod. civ. **[2]** Art. 561 cod. civ. **[3]** Trib. Torino decreto n. 2298 del 26.09.2014. **[4]** Artt. 536 e ss. cod. civ. **[5]** Artt. 553 e ss. cod. civ. **[6]** Art. 563 cod. civ. **[7]** DI 35/2005, convertito in legge 80/2005. *Autore immagine: 123rf.com*